

**CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE - DR. SSA LODDO STEFANIA**

**TRA**

**l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri**, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona della Dr.ssa Maria Maddalena Giua, Commissario Straordinario e legale rappresentante della stessa

**E**

**La Dr. ssa Loddo Stefania**, di seguito denominata professionista, nata a Cagliari il 09.03.1969 e residente in via Allende 106, Selargius (Codice Fiscale LDDSFN69C49B354E).

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1- Oggetto del contratto**

Il Commissario straordinario della Asl n. 6 di Sanluri conferisce incarico libero professionale alla dr.ssa Loddo Stefania, in possesso dei requisiti di legge relativi all'esercizio della professione di Biologo e iscritta al relativo Ordine professionale al n. AA 050989 dal 06.07.2001, per lo svolgimento di attività di screening su campioni cervico-vaginali, determinazioni immunoistochimiche e refertazione dei predetti campioni, da svolgersi presso il Laboratorio di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale, nell'ambito del progetto "Screening del carcinoma della cervice uterina", previsto dal Piano Sanitario Regionale 2010-2012.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

**Articolo 2 – Esecuzione dell'opera**

Il Professionista si impegna ad effettuare con la massima efficacia le attività di cui al precedente articolo al fine di garantire il miglior risultato, assumendo responsabilità diretta per le attività professionali affidate.

Il Professionista svolgerà la propria opera in modo autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Asl 6, fermo restando la disponibilità a concordare lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto con il Referente del Laboratorio di Anatomia patologica della Asl 6 e in coordinamento con il Centro Screening aziendale.

Il Professionista dovrà programmare lo svolgimento dell'incarico di cui al presente atto, concordando con il Responsabile di cui sopra il numero e la durata degli accessi per l'esecuzione delle prestazioni professionali di cui all'art. 1.

## **Articolo 3 – Durata del contratto**

L'incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente accordo contrattuale, avrà durata di n. 12 mesi naturali e consecutivi;

Resta stabilito, inoltre che, alla scadenza, il rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno, con esclusione del rinnovo tacito.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

## **Articolo 4 - Corrispettivi**

Per l'esecuzione della consulenza professionale di cui al presente contratto è corrisposto al Professionista il corrispettivo lordo di €. 7,00 (euro sette/00) al lordo di oneri e ritenute di legge, per ciascuna cetolettura eseguita.

Il compenso di cui sopra sarà liquidato a favore del Professionista su presentazione di regolare fattura che dovrà essere validata dal Dirigente Medico anatomico-patologo referente del Laboratorio di Anatomia Patologica presso il P.O. di San Gavino Monreale, che attesterà il regolare espletamento della prestazione professionale di cui al presente accordo.

L'Azienda provvederà al pagamento entro il termine il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il Professionista si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni locali; la Asl 6 di Sanluri non potrà procedere ad alcun pagamento di fatture che non rispettino la predetta normativa.

## **Articolo 5 – Codice di Comportamento**

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della Asl 6 di Sanluri, approvato con Deliberazione n. 870 del 01/12/2014, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L'accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

## **Articolo 6 – Clausola di non concorrenza**

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il Professionista si impegna, inoltre, a comunicare alla Asl 6 l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

## **Articolo 7 – Recesso**

Il recesso anticipato da parte del Professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere

comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata o da presentarsi al Protocollo generale aziendale e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso.

## **Articolo 8 – Doveri di segretezza**

Il Professionista, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Asl n. 6 di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

## **Articolo 9 – Tutela della privacy**

Il Professionista, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, autorizza il Asl 6 al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

## **Articolo 10 – Polizze assicurative**

Il Professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni verificatisi durante ed in occasione dell'espletamento delle attività professionali dedotte nel presente contratto.

## **Articolo 11 – Risoluzione delle controversie**

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza dal Tribunale Ordinario di Cagliari.

## **Articolo 12 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 3 pagine e di n. 12 articoli.

Sanluri, li \_\_\_\_\_

Il Professionista  
Dr.ssa Stefania Loddò

Il Commissario Straordinario Asl n. 6 di Sanluri  
Dr. ssa Maria Maddalena Giua